



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333-ORD/numero del protocollo

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Modalità e termini di fruizione del congedo ordinario a seguito della sentenza n. 218/22 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Le modalità di gestione dei periodi di congedo ordinario sono state, di recente, oggetto di alcune richieste di chiarimenti, anche alla luce della sentenza n. 218/22 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La citata sentenza, in particolare, ha statuito che *“il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite (...), ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro”*.

Emergono, dalla lettura della sentenza, importanti indicazioni di conferma della tutela del personale, al quale deve essere data la possibilità di fruire dei doverosi periodi di riposo, oltre che di garanzia per le Amministrazioni, invitate a provvedere secondo procedure ben individuate.

Alla luce di quanto sopra, è emersa la necessità di precisare le istruzioni in merito alle modalità con cui assicurare, da un lato, **ai dipendenti al personale, anche con qualifica dirigenziale**, il godimento di congrui periodi di riposo psico-fisico, dall'altro, ai soggetti preposti agli uffici gli strumenti di cui dispongono secondo l'attuale assetto ordinamentale della Polizia di Stato, fornendo anche ulteriori indicazioni procedurali in materia.

Anzitutto, con riferimento alle modalità e ai termini di fruizione dell'irrinunciabile diritto¹ a periodi di ferie annuali retribuite, si ribadisce la regola generalmente valida secondo cui essi vanno fruiti nel corso dell'anno di maturazione.

Nondimeno, si rappresenta che l'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ha previsto che *“Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza”*.

¹ Consacrato a livello costituzionale nell'art. 36 ed a livello europeo nell'art. 7 della direttiva 2003/88.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sulla necessità di rispettare le prescrizioni appena riportate, l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 (recante il recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile), ha fornito alle Amministrazioni – e quindi ai responsabili degli uffici – l'ulteriore strumento della “programmazione d'ufficio”, precisando che esse devono provvedere:

“a) a vigilare sul rispetto dei termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, nell'ottica di un equo contemperamento delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell'Amministrazione, pianificandone la fruizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, sulla base delle esigenze di servizio e delle istanze del personale;

b) a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo, anche d'ufficio, sia per garantire l'effettivo reintegro delle energie psico-fisiche del personale, in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di polizia, sia per renderne sistematica la pianificazione ai fini del buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte degli interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo”.

Tali indicazioni sono state testualmente riprese anche dalla circolare a firma del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 555/VCP/27 del 22 luglio 2022, che ha, di conseguenza, altresì disposto un richiamo d'attenzione per i responsabili degli uffici a provvedere, *“in tempo utile e nell'ottica del richiamato equo contemperamento delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell'Amministrazione, a programmare il congedo ordinario residuo che andrà fruito obbligatoriamente”*, in particolare all'approssimarsi della scadenza dei termini di rinvio del congedo ordinario o della cessazione dal servizio da parte dell'interessato.

Si segnala che, circa le modalità di accertamento della persistenza del diritto al congedo ordinario, secondo una regola espressa dalla più recente giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la mera assenza di un'istanza del dipendente di rinvio della fruizione del congedo maturato non sia condizione sufficiente a determinare la “decadenza” dal beneficio, in quanto l'Amministrazione sarebbe, comunque, tenuta a vigilare sull'effettivo godimento delle ferie da parte del dipendente.

Così riepilogate le disposizioni di riferimento nella specifica materia, in sintesi, può sostenersi che l'ordinamento continua a riconoscere il generale obbligo dei responsabili degli uffici, sui quali, peraltro, incombe l'onere della prova in caso di giudizio, di vigilare sul rispetto dei termini di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 39 del 2018, attraverso gli strumenti della pianificazione e della programmazione, anche d'ufficio, dei periodi di congedo ordinario del personale dipendente. Appare evidente, inoltre, come tale incombenza gravi sul responsabile dell'ufficio anche laddove la richiesta del rinvio provenga dal dipendente, il quale ne abbia necessità per motivate esigenze di carattere personale.

In altri termini, l'art. 28 del d.P.R. n. 57 del 2022 pone un obbligo a carico dei responsabili degli uffici di vigilare sull'effettiva fruizione delle ferie da parte dei dipendenti nei termini consentiti, con il connesso potere/dovere, nelle ipotesi di inerzia del dipendente, di ricorrere, in via suppletiva, allo strumento della programmazione delle ferie anche d'ufficio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La programmazione delle ferie d'ufficio, qualora attuata correttamente, evita, peraltro, il verificarsi della possibilità di un'estinzione del diritto alle ferie (diversamente da quanto indicato nella citata sentenza della C.G.U.E.), considerato che, con questo strumento, il congedo ordinario deve essere assolutamente ed obbligatoriamente fruito nei termini previsti.

Quanto sopra, naturalmente, salvaguardando le legittime ipotesi di fruizione del congedo ordinario oltre i diciotto mesi di rinvio, negli eccezionali casi di mancato godimento dello stesso, anche rispetto alla programmazione d'ufficio, per cause di "forza maggiore" (ad esempio, aspettativa per infermità, sospensione dal servizio, etc.).

Premesso il quadro ordinamentale fin qui delineato, per quanto concerne l'aspetto della monetizzazione delle ferie non fruito, con riferimento alla recente sentenza della C.G.U.E., si evidenzia che, fermo restando le casistiche già oggetto di remunerazione previste dal parere n. 40033 datato 8 ottobre 2012 del Dipartimento per la funzione pubblica, condiviso dal Ministero dell'economia e delle finanze e recepito con apposita circolare diramata dall'allora Direzione centrale per le risorse umane n. 333-G/Div.1-Sett.2/aagg50 del 14 gennaio 2013², la richiamata pronuncia **rende oggetto di possibile monetizzazione consente la monetizzazione di** ogni residuo di ferie non fruito che non sia ascrivibile alla volontà del dipendente.

Infatti, in applicazione di tale principio, la sentenza della C.G.U.E. di cui si sta trattando amplia ulteriormente la casistica della ammissibilità della monetizzazione del residuo di ferie non fruito in tutti quei casi in cui l'Amministrazione di appartenenza non dimostri di aver fatto tutto il possibile per assicurarne al dipendente la fruizione, compreso lo specifico caso delle dimissioni volontarie per accedere a pensionamento anticipato.

Si evidenzia che, in tali ipotesi, restano fermi gli eventuali profili di responsabilità dei soggetti tenuti a vigilare sulla regolare fruizione delle ferie da parte dei dipendenti, laddove la monetizzazione delle stesse si sia verificata a causa del mancato rispetto del quadro ordinamentale più volte richiamato.

Pertanto, anche alla luce della menzionata sentenza della C.G.U.E., si richiama ancora una volta l'attenzione delle SS.LL. ad effettuare un costante monitoraggio dell'effettivo godimento da parte dei dipendenti delle ferie oggetto di "rinvio", provvedendo, con riferimento all'estensione dei diciotto mesi previsti dall'art. 9 del d.P.R. n. 39 del 2018 e con particolare attenzione ai dipendenti prossimi al collocamento in quiescenza, a programmarne opportunamente e formalmente la fruizione.

Tale programmazione dovrà avvenire:

- in primo luogo, sulla base delle istanze di congedo presentate dai dipendenti stessi, **alle quali, si ricorda, deve essere data risposta scritta**. Si precisa, al riguardo, che la già richiamata circolare del 22 luglio 2022, cui si rinvia, **fornisce indicazioni procedurali e di dettaglio** e individua in modo puntuale anche i

² Nella predetta circolare, in particolare, si afferma "...di poter escludere dall'ambito di applicazione del divieto ex art. 5, comma 8, [del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,] tutte quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente ed assoluta) o nelle quali la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla carente capacità di vigilanza dell'amministrazione (malattia, infortunio, congedo obbligatorio di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni)".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

termini temporali per la richiesta e l'accoglimento o rigetto **motivato** delle domande presentate³;

- in mancanza, attraverso un "invito informativo"⁴ scritto, sollecitando i dipendenti a presentare istanza in tal senso, **sì da consentire, comunque, di assicurare la compatibilità delle esigenze dell'interessato con quelle di servizio**. Detto invito dovrà essere effettuato all'inizio del periodo di riporto e potrà anche essere successivamente reiterato, con l'avviso che l'omessa presentazione di istanze di congedo ordinario porterà alle conseguenze di cui al punto successivo;
- da ultimo, procedendo d'ufficio, ai sensi del menzionato art. 28 del d.P.R. n. 57 del 2022, all'individuazione dei periodi per la fruizione delle ferie, in relazione ai giorni di congedo ancora da fruire, per quei dipendenti che, nei dodici mesi prima della scadenza del periodo di riporto (o anche prima in casi eccezionali), non abbiano ancora presentato la relativa domanda.

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. ad assicurare la puntuale applicazione della presente circolare, disponibile per la consultazione sul portale Doppiavela.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

³ Segnatamente, viene delineata "una triplice modalità di accesso al beneficio in questione:

- a) *ordinariamente viene previsto l'obbligo, da parte dell'Ufficio di appartenenza, di comunicare al dipendente, in forma scritta, la concessione o il diniego del congedo richiesto entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenendo anche conto delle eventuali esigenze prospettate. Ciò significa che, laddove possibile, le richieste inoltrate nel corso dell'anno devono essere valutate con ogni consentita sollecitudine, al fine di agevolare l'organizzazione personale e familiare del dipendente interessato;*
- b) *fuori dai casi di cui alla successiva lettera c), invece, la norma riconosce al personale che intenda programmare con anticipo un periodo di congedo ordinario la possibilità di presentare la relativa istanza almeno sessanta giorni prima della data di inizio del congedo richiesto con conseguente obbligo, per l'Amministrazione, di comunicare all'interessato, espressamente, la concessione o il diniego almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto;*
- c) *nei periodi in cui risultano maggiormente concentrate le istanze di fruizione del congedo ordinario da parte del personale (dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festività natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre), la disposizione stabilisce che l'Amministrazione, e quindi i dirigenti degli Uffici, deve predisporre, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate, comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo feriale richiesto da ciascuno."*

⁴ Come espressamente indicato anche nella pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea da ultimo citata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLEGATO

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA SCIENTIFICA E LA SICUREZZA CIBERNETICA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI
PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI
PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI
PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI
PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI
PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DELLE
SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO ASSISTENZA,
ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E DI SUPPORTO LOGISTICO
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE
SICILIANA PALERMO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI
FRONTIERA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI CENTRI OPERATIVI
PER LA SICUREZZA CIBERNETICA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA
POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI
COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E
CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA
POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI MOTORIZZAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO SANITARIO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE S.I.S.C.O.	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

BOLZA